



Camera di Commercio
Verona



CONVENZIONE

tra

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona

e

Ufficio per l'Ambito Territoriale VII – Verona dell'Ufficio Scolastico Regionale per
il Veneto

e

Federalberghi Garda Veneto

“Alternanza Scuola lavoro”

La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Verona (di seguito Camera di Commercio), con sede in Verona, Corso Porta Nuova, 96, C.F. e P. IVA 00653240234, in persona del Segretario Generale protempore Dr. Cesare Veneri, nato a Colognola ai Colli il 20 novembre 1957, giusta deliberazione della Giunta Camerale n. 62 dell'8 marzo 2018;

e

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio per l'Ambito Territoriale VII – Verona (di seguito UAT - Verona) con sede in Verona, Viale Caduti del Lavoro, 3, C.F. 80011240233, in persona del Dirigente Prof. Stefano Quaglia, nato a Verona il 29 aprile 1956;

e

FEDERALBERGHI GARDA VENETO (di seguito Federalberghi) con sede in Garda (Vr), via San Bernardo 137, C.F. 90000960238 in persona del Presidente Marco Lucchini nato a Lazise (Vr) il 23 gennaio 1959;

VISTI

- la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;
- la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- il decreto ministeriale 13 giugno 2006, n. 47 con il quale è stato previsto che le Scuole possono, nella loro autonomia, disciplinare fino al 20% i curricoli scolastici dell'ordinamento vigente;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernente il riordino degli Istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;
- la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 57 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;
- la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;
- la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 legge 28 giugno 2012, n. 92";
- le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;
- il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- il D.M. 18 dicembre 2014, n. 925, recante disposizioni per l'organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2018, prot. N. 16 del 4 agosto 2017;
- il decreto ministeriale 3 novembre 2017, n. 195, recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

RICHIAMATI in particolare

- la legge n. 107 del 13 luglio 2015, pubblicata sulla GU n.162 del 15 luglio 2015 che all'articolo 1, comma 41, istituisce a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro;

- la guida operativa per l'alternanza scuola-lavoro diffusa con lettera del Ministro Stefania Giannini in data 8 ottobre 2015;
- il protocollo d'intesa stipulato tra la Camera di commercio di Verona e l'Ufficio per l'Ambito Territoriale VII – Verona dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in data 18 dicembre 2015;
- il protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - Federalberghi in data 7 marzo 2016;
- l'art. 2 della legge 580/93, come modificata dal D.Lgs n° 219/2016, che prevede che le Camere di commercio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgano, tra l'altro, compiti di orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la tenuta e la gestione del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107,;

PRESO ATTO che

- la Camera di Commercio intende sviluppare interventi mirati a migliorare il raccordo tra l'offerta formativa e le esigenze della realtà economica professionale del territorio;
- l'Ufficio per l'Ambito Territoriale VII – Verona - dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- Federalberghi Garda Veneto, Associazione degli albergatori riconosciuta dalla Federalberghi nazionale per l'ambito turistico territoriale del Garda veronese e suo entroterra, intende promuovere tra le proprie imprese associate l'alternanza scuola lavoro per favorire l'attivazione di percorsi formativi di alternanza, incrementando in tal modo il numero dei soggetti ospitanti;
- tutti gli Enti intendono rafforzare la cooperazione tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro per favorire l'attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro;
- le premesse sono parte integrante del presente documento

SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE CONVENZIONE

finalizzato a promuovere il tema dell'alternanza scuola lavoro nella provincia di Verona

Art. 1 – OBIETTIVI DELL'INTESA

Favorire la collaborazione, il raccordo e il confronto tra le parti firmatarie al fine di:

- promuovere l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro anche attraverso il popolamento del registro nazionale previsto dal comma 41 dell'art. 1 legge n. 107/2015, quale strumento di trasparenza e pubblicità;
- attuare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività didattiche e formative, finalizzate alla realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro;

- coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione in raccordo con le esigenze del settore dell'accoglienza e dell'ospitalità, tenuto conto dell'andamento stagionale del turismo gardesano, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro;
- favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti in linea con le richieste del mondo del lavoro;
- favorire lo sviluppo di comportamenti professionali ispirati alla conoscenza, quale fattore determinante nella competizione economica globale.

Art. 2 – COMPITI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

La Camera di Commercio intende:

- realizzare fattive sinergie per contribuire con proprie esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, al miglioramento della formazione tecnico-professionale, tecnologica ed operativa degli studenti;
- promuovere le iniziative sul territorio per favorire il raccordo tra scuola e mondo del lavoro;
- promuovere e favorire rapporti di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro.

Art. 3 – COMPITI DELL'UFFICIO PER L'AMBITO TERRITORIALE VII- VERONA – DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

L'Ufficio per l'Ambito Territoriale VII – Verona - dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto intende:

- rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- promuovere la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale docente e amministrativo della provincia di Verona favorendo, in questa prospettiva e senza aggravio finanziario per l'amministrazione, forme di partenariato con aziende ed imprese con l'apporto anche di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;
- accompagnare l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai nuovi ordinamenti degli istituti tecnici, degli istituti professionali e con la dovuta attenzione anche all'ordine liceale, promuovendo l'inserimento all'interno delle Istituzioni scolastiche di nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro.

ART. 4 – COMPITI DI FEDERALBERGHI

Federalberghi intende:

- porre in essere iniziative a livello territoriale volte ad incoraggiare le proprie imprese ad attivare percorsi di alternanza scuola lavoro, aumentando in tal modo il numero delle strutture ospitanti;

- promuovere la valenza formativa dell'alternanza quale strumento volto ad incrementare la crescita formativa e la capacità di orientamento professionale degli studenti;
- promuovere tra i propri associati la cultura della conoscenza e la consapevolezza del valore formativo dell'alternanza scuola lavoro, dando evidenza delle diversità rispetto ad altre attività quali stage e tirocini;
- incentivare l'iscrizione delle proprie imprese associate nel Registro nazionale alternanza scuola lavoro;
- promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto con gli istituti scolastici, in particolare quelli ad indirizzo turistico, per migliorare la conoscenza del settore turistico gardesano, delle opportunità occupazionali offerte dal territorio e della formazione terziaria professionalizzante post-diploma dell'Istituto Tecnico Superiore per il Turismo di Bardolino (Vr);
- interessare nelle suddette attività, in quanto consentito, anche l'Ente Bilaterale Turismo Gardesano, organismo paritetico di derivazione contrattuale senza fini di lucro, di cui Federalberghi è partner, anche, eventualmente, mediante la sottoscrizione di appositi accordi ai sensi dell'art. 6 della presente convenzione, al fine di coinvolgere anche altre aziende della filiera turistica, come campeggi e agenzie di viaggio;

ART. 5 - OGGETTO

Le parti, congiuntamente tra loro, si impegnano ad individuare, promuovere e sostenere iniziative volte a facilitare l'alternanza scuola lavoro, in particolare:

- porre in essere azioni di divulgazione informativa rivolte alle imprese turistiche gardesane iscritte a Federalberghi;
- elaborare linee di azione, modelli di attività e di buone prassi che facilitino l'incontro e la coprogettazione tra scuola e lavoro nel settore turistico, anche in ragione della peculiarità della stagionalità del turismo gardesano;
- valutare l'opportunità di porre in essere iniziative volte a supportare la formazione dei tutor esterni;
- definire strumenti, elementi e criteri di metodo utili per facilitare l'avvio, lo svolgimento e il successivo riconoscimento dei percorsi di alternanza;
- sviluppare attività mirate a favorire la connessione tra scuola e lavoro professionale;
- predisporre linee di indirizzo per il coordinamento e la pianificazione territoriale delle attività di alternanza.

Al fine di capitalizzare il patrimonio di esperienze e di qualificare i percorsi di alternanza attuati, le parti si impegnano a svolgere un'attività di verifica delle iniziative realizzate nel territorio veronese dando evidenza alle migliori pratiche nell'ottica di favorire e migliorare la qualità dei percorsi di alternanza.

ART. 6 – ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI

Al fine di dare piena esecuzione all'intesa, la Camera di Commercio, l'UAT – Verona - e Federalberghi possono stipulare ulteriori e separati accordi operativi per definire modalità e condizioni attuative volte alla realizzazione di singole specifiche attività previste dall'intesa, anche allargati ad istituti scolastici di riferimento del settore e ad altri soggetti, istituzionali e non, la cui partecipazione si rendesse utile per la migliore e più efficace finalizzazione delle attività.

ART. 7 – DURATA E DEPOSITO DEGLI ATTI

La presente Convenzione d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale. L'accordo può essere rinnovato alla scadenza per espressa determinazione delle parti. Le stesse possono recedere dal presente accordo previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza. Dalla presente Convenzione non derivano oneri aggiuntivi per le parti. Il presente atto è sottoscritto digitalmente, conservato con modalità informatiche dai firmatari e pubblicato sui rispettivi siti istituzionali.

ART. 8 - PRIVACY

Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità previste.

Per la Camera di Commercio di Verona

Il Segretario Generale

(Dott. Cesare Veneri)

Per l'Ufficio per l'Ambito Territoriale VII – Verona
dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Il Dirigente

(Prof. Stefano Quaglia)

Per Federalberghi Garda Veneto

Il Presidente

(Marco Lucchini)